

FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

CERTIFICATO ISCRIZIONE REGISTRO PERSONE GIURIDICHE

CERTIFICATO ISCRIZIONE ANAGRAFE DELLE ONLUS

Repertorio Generale numero 156641/ 21904
"Associazione Nazionale Tumori"

VERBALE

Repubblica Italiana

L'anno duemiladue, questo giorno di venerdì ventiscì del mese di luglio alle ore quindici e trenta

26 luglio 2002 ore 15,30

In Bologna, nel mio studio in via della Zecca 2.

A richiesta del professor Franco Pannuti, io dottor Piero Alvisi notaio iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Bologna con residenza in Bologna, mi sono oggi qui trovato all'ora suindicata e quivi davanti a me è comparso il medesimo

PANNUTI FRANCO, nato a Bologna l'1 maggio 1932, residente a Casalecchio di Reno (BO) Via Leonardo da Vinci 17, Cittadino italiano della cui identità personale io notaio ho la certezza, il quale rinuncia col mio consenso all'assistenza dei testimoni in questo atto.

Il medesimo dichiara di essere intervenuto per costituire l'assemblea generale dei soci della

"Associazione Nazionale Tumori - ANT" con sede in Bologna (BO), Via Bergami n. 9, codice fiscale 01229650377, iscritta al Registro Regionale del Volontariato con decreto 15.3.1995 n. 184 e pertanto rientrando fra le ONLUS ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 460/1997, qui convocata in forma straordinaria con avviso pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" del giorno 5 luglio 2002, in prima convocazione per il giorno di ieri 25 luglio 2002 alle ore 7 presso lo studio del Notaio Piero Alvisi in Bologna via della Zecca 2 ed in seconda convocazione per il giorno 26 luglio 2002 alle ore 15,30 stesso luogo, e mi invita a redigere il verbale delle sue dichiarazioni. Ciò premesso il comparso dichiara:

- di aver assunto la presidenza nella sua veste di Presidente dell'Associazione autorizzato dalla delibera del Consiglio Direttivo in data 13 luglio 2002;
- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- che la convocazione è regolare;
- che oltre ad esso Presidente del Consiglio Direttivo e socio sono presenti di persona il revisore dei conti Andrea Cauli; Baldassari Oreste socio portatore di quattro deleghe; il socio Generale Giuseppe Paglialonga portatore di una delega e il dottor Gian Luca Galletti anch'esso socio;
- che di persona o per deleghe, che riconosciute regolari dal Presidente restano agli atti dell'associazione, sono presenti numero 9 associati su un totale di 257;
- che quindi l'assemblea è valida ed atta a deliberare, in seconda convocazione, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione della situazione patrimoniale al 31 maggio 2002.

Registrato a Bologna 2

il 2 agosto 2002

n. Serie 1A

Dr. PIERO ALVISI NOTAIO

Bologna - Via della Zecca n. 2 - Tel. 051.232292 - 051.234659



- Trasformazione dell'Associazione ANT ONLUS in Fondazione ANT ONLUS ed approvazione delle conseguenti modifiche statutarie.

- Varie ed eventuali.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra la situazione patrimoniale dell'Associazione al 31 maggio 2002 che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente segnala come si siano ormai consolidate le condizioni patrimoniali ed organizzative dell'ANT, così da poter dare attuazione ad una ristrutturazione giuridico-patrimoniale dell'Associazione, giungendo, infine, alla realizzazione della Fondazione ANT.

Udita l'esposizione del Presidente, dopo breve discussione l'Assemblea all'unanimità

delibera

- di trasformare l'Associazione Nazionale Tumori ANT ONLUS in Fondazione che sarà regolata dalle disposizioni di legge vigenti in materia e assumerà la denominazione "ANT Italia ONLUS";

- di approvare la situazione patrimoniale al 31 maggio 2002, sopra allegata lettera "A", che indica il patrimonio iniziale della Fondazione;

- di stabilire che il patrimonio iniziale della Fondazione ammonti ad Euro 10.729.992,00;

- di confermare la sede in Bologna via Bergami 9;

- che il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2002;

- di approvare il nuovo testo di Statuto nel quale sono indicati lo scopo, la durata, il patrimonio, gli organi della Fondazione e, più in generale, le norme sul suo funzionamento e che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

- di nominare a vita Presidente dell'Assemblea dei Fondatori e della Fondazione il professor Franco Pannuti;

A norma dell'articolo 11 dello statuto sopra approvato sono nominati a comporre il Consiglio di Amministrazione i signori:

PANNUTI FRANCO, nato a Bologna l'1 maggio 1932, residente a Casalecchio di Reno (BO) Via Leonardo da Vinci 17, codice fiscale PNNFKC32E01A944L - PRESIDENTE

GALLETTI GIAN LUCA, nato a Bologna il 15 luglio 1961, ivi residente in via Massone 18, codice fiscale GLLGLC6-1L15A944G;

SALVIOLI GIAN PAOLO, nato a Siena il 29 agosto 1935, residente a Bologna via Borgonuovo 12, codice fiscale SLVGPL35-M29I726S;

CATANI FABIO, nato a Forlì il 3 agosto 1959, residente a Bologna via vicenza 4, codice fiscale CTNFBA59,03D704V;

CAMPO DI COSTA VIGOLO E FREDANA SIMONA, nata a Bologna il 12 ottobre 1968, residente a Casalecchio di Reno (BO) via Giovanni XXIII n. 14, codice fiscale CMPSMN68R52A9440

I primi quattro designati a norma dell'articolo 11.1. secondo comma, dello Statuto, rimarranno in carica a vita.

Il quinto nominato dal Collegio dei Fondatori, ai sensi dell'articolo 11.1, terzo comma, dello Statuto, dura in carica tre esercizi.

La signora PANNUTI RAFFAELLA, nata a Bologna il 14 gennaio 1973, residente a Casalecchio di Reno (BO) via Leonardo da Vinci 17, codice fiscale PNNRFL73A54A944Q, è nominata a vita Segretario Generale della Fondazione.

Di nominare a comporre il Collegio dei Revisori dei Conti i signori:

Effettivi

TOMASSOLI GIANFRANCO, nato a San Leo (PS) il 9 settembre 1943, residente a Bologna via Farini 31, codice fiscale TMSGFR43P09H949H - PRESIDENTE;

CAMPOMORI DOMENICO, nato a Castel del Rio (BO) il 25 settembre 1941, residente a Bologna via dell'Indipendenza 21, codice fiscale CMPDNC41P25C086V;

CAULI ANDREA, nato a Bologna il 17 aprile 1959, ivi residente in via Pertile 3, codice fiscale CLANDR59D17A944F;

Supplenti

LITTARDI ESTERINA, nata a Bologna il 15 luglio 1959, residente a Bologna via Murri 1, codice fiscale LTTSRN5-9L55A944Y;

JOVI ENRICO, nato a Bologna l'1 dicembre 1957, ivi residente in via Belle Arti 42, codice fiscale JVNRC57T01A9440.

Di confermare ora per allora la composizione degli organi amministrativi testè nominati.

Tutte le spese dell'atto presente e relative si assumono dalla Fondazione.

Il Presidente della Fondazione, o persona dallo stesso designata, provvederà a svolgere tutte le pratiche necessarie affinché la presente modifica dell'atto costitutivo venga iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, d'ordine del Presidente, l'assemblea è sciolta alle ore sedici e trenta.

Per espressa volontà del comparante si omette la lettura degli allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Io notaio ho letto al comparante che lo ha approvato quest'atto scritto da persona di mia fiducia su due fogli per pagine sei.

F.to Pannuti Franco

F.to Piero Alvisi

Allegato "A" al r.p.n. 156641/21304

ANT ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUMORI
STATO PATRIMONIALE ATTIVITA'
AL 31 MAGGIO 2002

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		31/05/2002
4 Licenze per software		1.027
7 Altre immobilizzazioni		43.264
	totale	44.291
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		31/05/2002
1 Terreni e fabbricati		
a) Immobili strumentali		459.233
b) Immobili non strumentali		500.860
	totale	960.093
3 attrezzature		158.996
4 altri beni		349.612
5 immobilizzazioni in corso		80.521
Totale immobilizzazioni materiali		1.549.222
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		31/05/2002
1) Partecipazioni :		
a) impresa controllata		767.196
2) Crediti		
a) verso impresa controllata		775
	totale	767.971

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

2.361.484

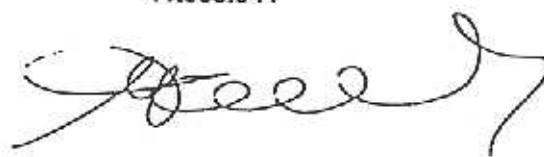
[Handwritten signature and scribbles]

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - RIMANENZE		31/05/2002
4 Beni ricevuti in eredità		36.865
	totale	36.865
II - CREDITI		31/05/2002
1 Verso clienti		832.031
5 Verso altri		97.182
	totale	929.213
III - ATTIVITA' FINANZIARIE (che non siano immobilizzazioni)		31/05/2002
4 Altre partecipazioni		0
5 Altri titoli		4.448.929
	totale	4.448.929
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE		31/05/2002
1 Depositi bancari e postali		4.038.735
2 Denaro, assegni e valori in cassa		133.736
	totale	4.172.471
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		9.587.478
D) RATEI E RISCONTI		31/05/2002
1 RATEI		5.967
2 RISCONTI		115
	totale	6.082

TOTALE ATTIVO

11.955.044

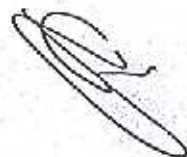
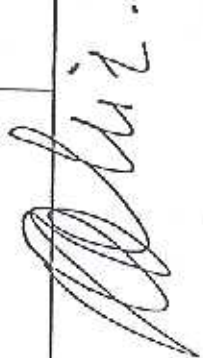


ANT ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUMORI
STATO PATRIMONIALE PASSIVITA'
AL 31 MAGGIO 2002

A) PATRIMONIO NETTO		
I -	CAPITALE	31/05/2002 10.029.259
	totale	10.029.259
IX -	AVANZO DI GESTIONE	31/05/2002 700.733
	totale	700.733
	TOTALE	10.729.992
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	totale	31/05/2002 143.676
D) DEBITI		
		31/05/2002
2	Banche	222
6	Verso fornitori	606.756
11	Tributari	148.295
12	Istituti di previdenza e assistenza	29.774
13	Altri	296.329
	totale	1.081.376
E) RATEI E RISCONTI		
		31/05/2002
1	Ratei	
2	Risconti	
	totale	0

TOTALE PASSIVO

11.955.044

Allegato "B" al uf. n. 156641/21904

FONDAZIONE
"ANTItalia ONLUS"

STATUTO

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

- 1.1 E' costituita - per trasformazione dell'Associazione ANT ONLUS, fondata in data 15 maggio 1978 - la Fondazione denominata "ANTItalia ONLUS" - (nel proseguo solo "Fondazione").
- 1.2 Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 10 e seguenti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, la Fondazione assume la qualificazione di ONLUS (per esteso Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo è inserita in ogni comunicazione e manifestazione della medesima rivolta al pubblico.

ARTICOLO 2

SEDE

- 2.1 La Fondazione ha sede in Bologna, Via Bergami n. 9.
- 2.2 La Fondazione ha facoltà di istituire, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici nonché, ai sensi dell'articolo 4, delegazioni, onde svolgere attività accessorie e strumentali alle proprie finalità.

ARTICOLO 3

FINALITA'

- 3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si propone, in osservanza ed in applicazione della legislazione italiana in materia, esclusivamente finalità di solidarietà sociale, mediante lo svolgimento, di attività nei settori della prevenzione oncologica, dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della cura e dello studio in favore di Sofferenti affetti da tumore.

ARTICOLO 4

ATTIVITA' STRUMENTALI AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA'

- 4.1 La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi potrà tra l'altro:
- a) promuovere la ricerca scientifica riguardante i Sofferenti affetti da tumore;
 - b) organizzare corsi sulla prevenzione, sulla ricerca e sulla terapia dei tumori, al fine di un migliore aggiornamento dei medici e dei paramedici interessati ai problemi oncologici;
 - c) organizzare ed effettuare attività di formazione del personale medico, paramedico, degli assistenti di base e comunque di ogni figura professionale necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca, di prevenzione e di assistenza oncologiche. Per le suddette attività di formazione potrà chiedere l'accreditamento e la certificazione degli enti competenti;
 - d) promuovere rapporti di collaborazione con istituzioni oncologiche nazionali ed estere;

- e) promuovere la conoscenza di strutture e di programmi per una corretta e completa assistenza dei Sofferenti affetti da tumore;
- f) stimolare le istituzioni per la creazione di strutture e di programmi per la ricerca e per la prevenzione in campo oncologico e per una corretta assistenza ai Sofferenti di tumore;
- g) promuovere la partecipazione effettiva degli enti pubblici e privati, nonché dei cittadini, alla soluzione dei problemi riguardanti la ricerca e la prevenzione oncologiche e l'assistenza ai Sofferenti di tumore;
- h) promuovere e sostenere, anche economicamente e finanziariamente, enti ed organizzazioni aventi finalità affini od analoghe;
- i) ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare progetti, convegni, meeting, seminari, pubblicazioni, espressioni pubblicitarie ed altre iniziative connesse alle proprie finalità;
- j) ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare direttamente e indirettamente iniziative nel campo dell'editoria e della comunicazione riguardante eventi, fatti o espressioni culturali e socio-sanitarie attinenti allo scopo ed all'attività della Fondazione. In tal senso potrà presentare ricorso a mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni, ivi compresi stampa, radiotelevisione, sistemi multimediali e virtuali a livello locale, nazionale ed internazionale;
- k) promuovere e favorire le relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali ed internazionali;
- l) promuovere qualsivoglia attività destinata al reperimento di fondi necessari per finanziare le proprie attività istituzionali.

4.2

La Fondazione potrà, altresì, svolgere ogni operazione ritenuta necessaria o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al presente statuto ed in particolare:

- 1. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti;
- 2. costruire o affittare immobili da utilizzare per l'esercizio della propria attività;
- 3. stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto di beni mobili ed immobili, la stipulazione di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- 4. partecipare, costituire e concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, organizzazioni, riconosciute e non riconosciute, la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità affini od analoghe;
- 5. promuovere, partecipare o concorrere alla costituzione, in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento dei propri fini istituzionali, di società di persone e/o di capitali.

4.3

La Fondazione non potrà, tuttavia, compiere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione delle attività direttamente connesse ed, in ogni caso, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'articolo 10, comma 5, del citato Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

ARTICOLO 5 DELEGAZIONI

- 5.1 Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali possono essere costituite e soppresse, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sezioni periferiche, denominate Delegazioni (principali o aggregate alle principali), dislocate sul territorio nazionale.
- 5.2 E' di competenza del Consiglio di Amministrazione disciplinare il funzionamento delle Delegazioni mediante appositi regolamenti.
- 5.3 Le Delegazioni sono organizzate localmente da un Delegato, nominato dal Consiglio di Amministrazione.
- 5.4 Il Delegato rimane in carica salvo dimissioni o revoca del mandato da parte del Consiglio di Amministrazione.
- 5.5 La carica di Delegato è gratuita, salvo il rimborso delle spese.
- 5.6 A ciascun Delegato compete:
- (i) organizzare e reperire in loco persone disponibili a diffondere i principi della Fondazione ed a raccogliere fondi per la realizzazione dei fini istituzionali (struttura organizzativa - promozionale);
 - (ii) rappresentare la Fondazione presso le istituzioni locali, pubbliche e private;
 - (iii) curare il coordinamento tra la struttura sanitaria locale, costituendo altresì il tramite tra quest'ultima e la struttura organizzativa - promozionale di cui alla lettera (i);
 - (iv) strutturare ed organizzare la Delegazione di competenza a supporto dei fini istituzionali della Fondazione;
 - (v) svolgere ogni altra funzione attribuita dal Consiglio di Amministrazione.
- 5.7 Le attività di cui all'articolo 5.6, lettere (i), (ii), (iii) e (iv), dovranno essere sempre preventivamente concordate ed autorizzate dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.
- 5.8 I Delegati, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 5.6, si potranno altresì avvalere di collaboratori.

ARTICOLO 6 PATRIMONIO

- 6.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale della Fondazione così come indicata nell'atto di trasformazione.
- 6.2 Tale patrimonio può essere accresciuto dagli apporti dei Fondatori, da eredità legati e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad incrementarlo.
- 6.3 Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere le forme di investimento del patrimonio.
- 6.4 I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici o privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.
- 6.5 Gli utili o avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve od il capitale non dovranno essere distribuiti, nemmeno in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, salvo che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura.

ARTICOLO 7

FONDATORI

- 7.1 Sono Fondatori tutti i soggetti - persone fisiche o giuridiche, ancorché non riconosciute - che risultano soci dell'Associazione ANT ONLUS all'atto della trasformazione della medesima in Fondazione, salvo quanto previsto all'articolo 7.5.
- 7.2 I Fondatori sono obbligati a concorrere alla Fondazione con un importo non inferiore a quello stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
- 7.3 Per concorso al patrimonio, di cui all'articolo 7.2 si intende qualsiasi erogazione effettuata a favore della Fondazione.
- 7.4 La qualifica di Fondatore si perde automaticamente decorso un anno dall'erogazione dell'ultimo contributo richiesto ai sensi dell'articolo 7.2. Si può altresì decadere dalla qualifica di Fondatore per grave motivo, tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo: (i) comportamento giudicato incompatibile, anche moralmente, con la permanenza nella Fondazione; (ii) inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto; (iii) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione; (iv) assunzione di incarichi in enti con finalità concorrenti nei confronti della Fondazione; (v) essere stati dichiarati interdetti, inabilitati, falliti; (vi) essere stati condannati ad una pena, anche temporanea che importi interdizione dai pubblici uffici od incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 7.5 Il Consiglio di Amministrazione può, con delibera adottata all'unanimità, conferire la qualifica di Fondatore, anche senza alcun versamento di contributi, a persone ritenute particolarmente meritevoli per la loro attività presente o passata, nell'ambito dell'attività socio-sanitaria.
- 7.6 Coloro che concorrono alla Fondazione non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né rivendicare i diritti sul suo patrimonio.

ARTICOLO 8

ORGANI DELLA FONDAZIONE

- 8.1 Sono organi della Fondazione:
- il Collegio dei Fondatori;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente;
 - il Vice - Presidente;
 - il Segretario Generale;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti.



ARTICOLO 9
COLLEGIO DEI FONDATORI

- 9.1 I Fondatori costituiscono il Collegio dei Fondatori.
- 9.2 Al Collegio dei Fondatori spetta:
- a) la formulazione di pareri e proposte, non vincolanti, agli organi della Fondazione sulle attività e sui programmi della Fondazione medesima;
 - b) la nomina di 1 (un) componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 11.1;
 - c) la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'articolo 20.1.

ARTICOLO 10
CONVOCAZIONE E QUORUM

DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DEI FONDATORI

- 10.1 Il Collegio dei Fondatori si raduna unicamente quando deve assumere deliberazioni di propria competenza.
- 10.2 Il Collegio dei Fondatori è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, ovvero su istanza della maggioranza dei Fondatori, per mezzo di avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, pubblicato su un quotidiano di larga diffusione almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione.

L'avviso di convocazione può essere altresì inviato, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, mediante lettera raccomandata o telegramma o fax o qualsiasi strumento telematico che ne garantisca la ricezione.

In caso di urgenza, l'avviso di convocazione, con le medesime modalità, potrà essere inviato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

- 10.3 Tutti i Fondatori hanno diritto di partecipare ai lavori del Collegio. I Fondatori - persone giuridiche - sono rappresentati dal loro legale rappresentante. Ciascun Fondatore, persona fisica o ente, ha diritto ad un voto. I Fondatori possono farsi rappresentare nelle riunioni da altro Fondatore mediante delega scritta. Ciascun Fondatore non può avere più di dieci deleghe.
- 10.4 È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio si tengano per teleconferenza o video - conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Collegio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario.
- 10.5 L'adunanza del Collegio è valida, in prima convocazione, se è intervenuta almeno la maggioranza dei Fondatori, personalmente o per delega; mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima.
- 10.6 Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.



- 10.7 Il Presidente illustra al Collegio dei Fondatori i motivi che hanno indotto alla convocazione dell'adunanza ai sensi dell'articolo 10.2, l'andamento delle attività della Fondazione ed i programmi di future iniziative.

ARTICOLO 11

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 11.1 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione costituito come segue:
- da 4 (quattro) componenti, ivi compreso il Presidente della Fondazione, i quali rimangono in carica a vita;
 - da 1 (un) componente, nominato dal Collegio dei Fondatori, il quale dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.
- I componenti del primo Consiglio di Amministrazione sono indicati nell'atto di trasformazione.
- 11.2 Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione può essere aumentato fino a 11 (undici) mediante cooptazione da parte del Consiglio stesso che in proposito delibererà con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente.
- I componenti cooptati dal Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.
- 11.3 Per essere eletti componenti del Consiglio è necessario che i candidati non siano stati:
- (i) dichiarati interdetti, inabilitati, falliti;
 - (ii) condannati ad una pena, anche temporanea, che importi interdizione dai pubblici uffici od incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 11.4 Costituiscono cause di decadenza dalla carica di Consiglieri oltre che la perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 11.3, le dimissioni e la morte. Può altresì costituire causa di decadenza dei Consiglieri, a giudizio del Consiglio medesimo, la non partecipazione ingiustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio.
- 11.5 In tutti i casi in cui durante il mandato venisse a mancare il Consigliere elettivo, il sostituto sarà nominato dal Collegio dei Fondatori, ai sensi dell'articolo 11.1. Il Presidente provvederà, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle cause di decadenza di cui all'articolo 11.3, a convocare all'uopo il Collegio dei Fondatori. Nel frattempo si considereranno prorogati i poteri del Consigliere decaduto, limitatamente all'ordinaria amministrazione.
- 11.6 Qualora venisse a mancare, per morte o impedimento permanente, un componente del Consiglio in carica a vita, compete ai restanti componenti a vita del Consiglio provvedere per cooptazione alla sua sostituzione.

ARTICOLO 12

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 12.1 Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- 12.2 Spetta al Consiglio di Amministrazione, oltre ai poteri espressamente conferiti dal presente Statuto:



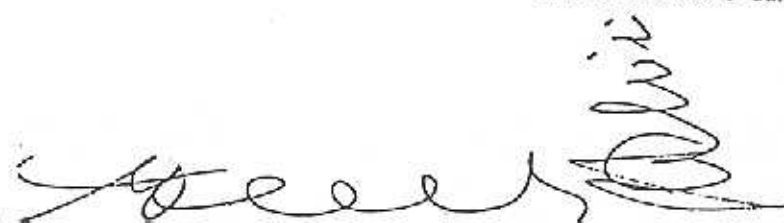
- a) approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
 - b) redigere ed approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo annuale;
 - c) vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell'impiego dei contributi;
 - d) deliberare eventuali modifiche al presente Statuto, le quali si considereranno approvate con il voto favorevole di almeno i (tre quarti) dei suoi membri e con il consenso del Presidente;
 - e) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione;
 - f) stabilire il contributo di cui all'articolo 7.2;
 - g) deliberare la decadenza dei Fondatori per le cause di cui all'articolo 7.4;
 - h) nominare e revocare i Delegati nonché attribuirne i poteri e disciplinare il funzionamento delle Delegazioni mediante appositi regolamenti;
 - i) nominare, con il consenso del Presidente, il Segretario Generale stabilendone la durata ed il compenso;
 - j) nominare, tra i propri componenti, il Vice - Presidente.
- 12.3 Il Consiglio potrà delegare parte dei propri poteri di ordinaria amministrazione ad uno o più Consiglieri.
- 12.4 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare, anche tra persone esterne al Consiglio stesso, un Presidente Onorario, un Direttore scientifico, un Direttore Sanitario ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone la durata, le mansioni egli eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lett. c), comma 6, dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

ARTICOLO 13

CONVOCAZIONE E QUORUM

DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 13.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, ovvero su istanza della maggioranza dei propri membri, per mezzo di avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, pubblicato su un quotidiano di larga diffusione almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione.
- L'avviso di convocazione può essere altresì inviato, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, mediante lettera raccomandata o telegramma o fax o mediante qualsiasi strumento telematico che ne attesti la ricezione.
- In caso di urgenza, il Consiglio è convocato, con le medesime modalità con almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
- 13.2 Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, personalmente o per delega; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione della relativa verbalizzazione e l'invio reciproco della stessa per approvazione con strumenti telematici.
- 13.3 Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale. Le



deliberazioni vengono riportate sul libro verbali del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 14

PRESIDENTE ONORARIO

- 14.1 Il Presidente Onorario, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 12.4, è scelto tra persone particolarmente meritevoli, le quali si sono distinte nell'ambito sociale per l'affermazione ed il sostegno dei principi dell'Eubosia.
- 14.2 Il Presidente Onorario ha il diritto di partecipare ai lavori del Consiglio di Amministrazione, pur essendo privo del diritto di voto.
- 14.3 Il Presidente Onorario dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

ARTICOLO 15

DIRETTORE SCIENTIFICO

- 15.1 Il Direttore Scientifico, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 12.4, ha il compito di proporre gli indirizzi di sviluppo organizzativo e scientifico al Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle competenze individuate e per tutta la durata stabilita dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

ARTICOLO 16

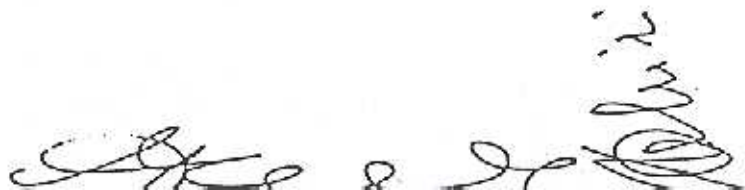
DIRETTORE SANITARIO

- 16.1 Il Direttore Sanitario, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 12.4, ha il compito di sovrintendere alla gestione ed all'attuazione dei programmi sanitari della Fondazione nell'ambito delle competenze individuate e per tutta la durata stabilita dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

ARTICOLO 17

PRESIDENTE

- 17.1 Il Presidente della Fondazione è il prof. Franco Pannuti e rimane in carica a vita.
- 17.2 Il Presidente, designa un proprio successore, il quale subentrerà automaticamente allo stesso, quale Presidente a vita della Fondazione, in caso di decesso, dimissioni o permanente impedimento del titolare della nomina. In mancanza di tale designazione, si considera designato, quale successore del Presidente, l'erede più anziano dello stesso in linea retta.
- 17.3 Nel momento in cui il soggetto designato, ai sensi dell'articolo 17.2, subentra al Presidente nella carica, a sua volta, nominerà un suo sostituto a norma del precedente comma.
- 17.4 In tutti i casi in cui il successore designato non accetti la carica di Presidente, i restanti membri del Consiglio di Amministrazione coopereranno a maggioranza un sostituto che rimarrà in carica a vita. In caso di parità prevale il voto del Vice - Presidente ed, in sua assenza, del consigliere più anziano.
- 17.5 Il Presidente, oltre ai poteri espressamente attribuiti dal presente Statuto, ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede sia il Collegio dei Fondatori sia il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione degli atti deliberati dagli organi della Fondazione. Egli agisce e resiste, avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.



- con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni. Il Presidente ha anche il potere di rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti.
- 17.6 Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione appositamente convocato dal Presidente entro 30 (trenta) giorni dall'adozione di tali provvedimenti urgenti.
- 17.7 Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente, ad alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione, al Segretario Generale nonché, ove nominati, al Direttore Scientifico ed al Direttore Sanitario.

ARTICOLO 18

VICE - PRESIDENTE

- 18.1 Il Vice - Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dallo stesso.
- 18.2 Di fronte a terzi, la firma del Vice - Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici ufficiali, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

ARTICOLO 19

SEGRETARIO GENERALE

- 19.1 Il Segretario Generale è nominato, ai sensi dell'articolo 12.2, lettera i), dal Consiglio di Amministrazione con il consenso del Presidente.
- Il primo Segretario Generale è indicato nell'atto di trasformazione e rimane in carica a vita. Qualora ricorressero gravi motivi il Consiglio di Amministrazione può revocarlo con il consenso del Presidente.
- 19.2 Il Segretario Generale:
- dirige e coordina nel quadro dei programmi approvati e con il vincolo di bilancio l'attività della Fondazione e le attività ad essa strumentali;
 - partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
 - cura la gestione amministrativa ed economico-contabile della Fondazione;
 - è responsabile del personale;
 - provvede, in conformità agli indirizzi ed alle direttive generali approvate dal Consiglio di Amministrazione, all'assunzione del personale ed a tutti i provvedimenti relativi ad esso;
 - propone al Consiglio di Amministrazione gli eventuali regolamenti di funzionamento;
 - propone al Consiglio di Amministrazione gli incarichi di consulenza esterna;
 - propone al Consiglio di Amministrazione i budget per le attività e gli schemi di convenzione per le collaborazioni esterne;
 - esercita tutti i poteri eventualmente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione o delegategli dal Presidente.

ARTICOLO 20

COLLEGIO DEI REVISORI E DEI CONTI

- 20.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di 5 (cinque) membri - 3 (tre) Revisori Effettivi e 2 (due) Revisori Supplenti - nominati dal Collegio dei Fondatori ai sensi dell'articolo 9.2, lettera c).
- 20.2 Tutti i Revisori sono scelti tra persone iscritte nell'apposito registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Giustizia.
- 20.3 I Revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
- 20.4 I Revisori dei Conti controllano la regolarità amministrativa e contabile della Fondazione e redigono una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno.
- 20.5 Il Collegio dei Revisori e dei Conti elegge tra i propri membri il Presidente.
- 20.6 Al Collegio dei Revisori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2404, 2405, 1° comma, 2407 del codice civile.

ARTICOLO 21

ESERCIZIO FINANZIARIO

- 21.1 L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 21.2 Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente.
- 21.3 Il Consiglio deve inoltre approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.
- 21.4 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio.
- 21.5 Il bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le peculiarità della natura giuridica di Fondazione.

ARTICOLO 22

CARICHE SOCIALI

- 22.1 Tutte le cariche sociali sono gratuite, ad eccezione della carica di Segretario Generale e di Revisore dei Conti nonché di Direttore Scientifico e di Direttore Sanitario, ove nominati. Gli emolumenti annui di tali soggetti non dovranno, in ogni caso, essere superiori agli importi di cui all'articolo 10, 6° comma, lettera d) del D.Lgs. n. 460/1997.
 - 22.2 Ai detentori delle cariche spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sopportate in relazione all'assolvimento dell'incarico.
- 

ARTICOLO 23

COLLABORATORI E DIPENDENTI

- 23.1 La Fondazione può assumere dipendenti, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia ed assicurandoli contro le malattie, l'infortunio e la responsabilità civile verso terzi.
- 23.2 La Fondazione può utilizzare collaboratori esterni, stipulando con loro contratti ed assicurazioni, al fine del raggiungimento degli scopi statuari.

ARTICOLO 24

CLAUSOLA ARBITRALE

- 24.1 Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti al sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte, di cui il secondo nominato entro trenta giorni dalla nomina del primo, ed il terzo, con funzione di Presidente scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Prefetto, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.
- 24.2 Il Collegio Arbitrale procederà in via irrituale e secondo equità, libero da qualsiasi obbligo di forma e il suo giudizio sarà vincolante ed inappellabile per le parti.
- 24.3 La sede dell'arbitrato sarà Bologna.

ARTICOLO 25

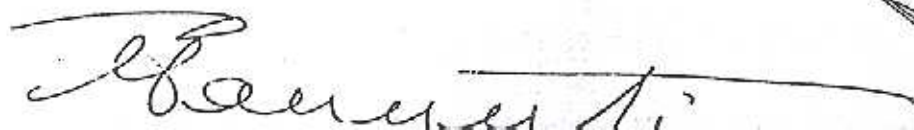
SCIoglimento

- 25.1 La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
- 25.2 La Fondazione si estingue, con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all'articolo 27 codice civile.
- 25.3 Le delibera di estinzione sarà valida qualora sia adottata col voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 25.4 Contestualmente alla delibera di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, potendo sceglierli anche tra gli amministratori uscenti.
- 25.5 In caso di estinzione, successivamente alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale od a fini di pubblica utilità od operanti nel settore dell'oncologia, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 26

NORMA FINALE

- 26.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del codice civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.



Copia conforme all'originale firmato a norma di legge
esistente nei miei atti, scritta in fogli cinque
che rilascio

In Bologna li 13 agosto 2002



F.lli



Ufficio Territoriale del Governo di Bologna
Prefettura di Bologna
Ufficio Persone Giuridiche

Prot. n 2259/04/Area V
Pers. Giuridiche (34)

A richiesta del legale rappresentante

VISTI gli atti d'ufficio;

CERTIFICA

che al n. 15 pag. 57 vol. 1 del Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso questo Ufficio Territoriale del Governo, risulta iscritta, in data 9.12.2002 la Fondazione "ANT Italia - Onlus" con sede in Bologna, Via Bergami 9, riconosciuta con D.P. 26.7.2002, avente come legale rappresentante il Prof. Franco Pannuti, nato a Bologna l'1.5.1932, residente a Casalecchio di Reno (BO), via Leonardo da Vinci n.17.

Bologna, 28.1.2004

Il Dirigente

Viceprefetto

(Dr.ssa Fracchiolla)



Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

SETTORE ACCERTAMENTO - UFFICIO CONTROLLI FISCALI

Prot. n. 10744

CERTIFICAZIONE

Vista la documentazione in possesso di questo ufficio,

si dichiara

che la "Fondazione ANT Italia", con sede in Bologna - via Bergami n. 9, C.F. 01229650377 è iscritta, fatto salvo il riscontro dell'effettiva sussistenza dei requisiti di cui al Dlgs 4 dicembre 1997, n. 460, nell'Anagrafe delle ONLUS, con decorrenza 9 dicembre 2002.

Bologna, 24 febbraio 2003

8

Il capo ufficio
(dr. Antonino Di Geronimo)